



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE COGNITIVE



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Cognitive

Sommario

<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato</i>	3
<i>Art. 3 – Obiettivi</i>	3
<i>Art. 4 – Aree di afferenza</i>	3
<i>Art. 5 – Caratteristiche generali</i>	4
<i>Art. 6 – Organi del Corso di dottorato</i>	4
<i>Art. 7 – Collegio Docenti</i>	4
<i>Art. 8 – Coordinatore/trice</i>	5
<i>Art. 9 – Comitato esecutivo</i>	5
<i>Art. 10 – Supervisor e Supervisory Committee</i>	5
<i>Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso</i>	6
<i>Art. 12 – Attività di formazione</i>	6
<i>Art. 13 – Attività di studio e ricerca all'estero</i>	6
<i>Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e alla procedura di referaggio</i>	6
<i>Art. 15 – Proroga</i>	7
<i>Art. 16 – Esame finale e conseguimento titolo</i>	7
<i>Art. 17 – Diritti e doveri del/la dottorando/a</i>	7
<i>Art. 18 – Dotazione personale per la ricerca</i>	8
<i>Art. 19 – Attività di tutorato, didattica integrativa e attività compatibili</i>	8
<i>Art. 20 – Modifica del Regolamento</i>	8
<i>Art. 21 – Norme finali e di rinvio</i>	8



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Cognitive

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive (di seguito Corso).

Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Convenzione stipulata dall'Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive) e dalla Fondazione Bruno Kessler per l'attivazione e il funzionamento del Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive a partire dal 33° ciclo e ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Università di Trento in materia di Dottorato di Ricerca, il Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler adottano il Regolamento interno del Corso al fine di regolarne l'attività, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i/le dottorandi/e che lo frequentano.

Art. 3 – Obiettivi

1. Ad integrazione degli obiettivi generali dei Corsi di Dottorato come indicati all'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, d'intesa con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e con la Fondazione FBK, il Corso si pone come obiettivi specifici la formazione di figure dotate di alta professionalità ed autonomia, in grado di assumere responsabilità dirette nelle attività:
 - a) di ricerca di base sui processi cognitivi coinvolti in:
 - sviluppo cognitivo e comunicativo tipico e atipico;
 - produzione, comprensione e acquisizione del linguaggio;
 - categorizzazione;
 - attenzione;
 - apprendimento e memoria;
 - comunicazione;
 - cognizione sociale;
 - presa di decisione e ragionamento probabilistico;
 - b) di ricerca applicata nei seguenti ambiti:
 - ambito economico (comportamento dei consumatori, sviluppo delle capacità decisionali e negoziali dei manager);
 - ambito "green" (analisi e modifica del comportamento al fine di promuovere comportamenti pro-ambientali e favorire modelli di economia circolare e sviluppo sostenibile);
 - ambito sanitario (processi di ragionamento e di decisione in ambito medico, valutazione dei rischi professionali e di contrazione di infezioni o malattie);
 - ambito clinico (valutazione delle funzioni cognitive; progettazione e controllo di interventi riabilitativi in ambito neuropsicologico; diagnosi e progettazione di interventi terapeutici riabilitativi ed educativi con soggetti con sviluppo tipico ed atipico);
 - ambito formativo (processi di formazione, progettazione, realizzazione e valutazione di azioni nell'ambito della educazione degli adulti e delle politiche sociali, progettazione autonoma e critica di percorsi di costruzione delle conoscenze e delle identità personali, relazioni interculturali, aggiornamento professionale, progettazione e realizzazione di sistemi di e-learning e di formazione multimediale);
 - ambito organizzativo e del lavoro (analisi e gestione delle carriere individuali, processi di transizione al lavoro e sul lavoro, prevenzione delle disabilità in ambito lavorativo, apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro);
 - ambito sociale (pregiudizio e discriminazione sociale, analisi e gestione delle relazioni intergruppi; analisi automatica del comportamento sociale (partendo da analisi di dati sperimentali e modelli socio-cognitivi));
 - ergonomia cognitiva (progettazione e valutazione di interfacce multimediali e di sistemi di interazione persona-macchina, sperimentazione di sistemi esperti e di sistemi di supporto per le decisioni);
 - analisi automatica del linguaggio e del comportamento umano (sistemi automatici di analisi basati su modelli cognitivi e dati empirici);
 - progettazione e valutazione di sistemi socio-tecnici.

Art. 4 – Aree di afferenza

1. Le macro-aree di riferimento sono:
 - Macro-area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
 - Macro-area 9 – Ingegneria industriale e dell'informazione.



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Cognitive

Art. 5 – Caratteristiche generali

1. Il Corso ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi per la selezione pubblica dei/le candidat/ie, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Il bando di ammissione viene pubblicato sul sito dell'Università in italiano e in inglese. In caso di difformità interpretativa delle norme ivi contenute, fa fede la versione italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Al Corso sono ammessi gli/le studenti/esse maggiormente qualificati indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
4. Le lingue ufficiali del Corso sono l'italiano e l'inglese.
5. Gli/Le studenti/esse stranieri sono comunque tenuti ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.
6. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o inglese a discrezione della Commissione Esaminatrice. Il/La candidato/a dovrà, comunque, dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua inglese.
7. Il/La candidato/a può scrivere la tesi di Dottorato in italiano o in inglese d'intesa con il/la Coordinatore/trice.

Art. 6 – Organi del Corso di dottorato

1. Sono organi del Corso:
 - a) Collegio dei Docenti (art. 12 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca)
 - b) Coordinatore/trice (art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca)
 - c) Comitato esecutivo (art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca)

Art. 7 – Collegio Docenti

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e dagli artt. 6 e 12 del Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, possono partecipare con diritto di voto al Collegio dei Docenti:
 - a) professori/esse di prima e seconda fascia (per almeno la metà dei componenti) e ricercatori/trici universitari, almeno 8 dei quali in ruolo presso questa Università;
 - b) dirigenti di ricerca, primi/e ricercatori/trici e ricercatori/trici o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca in Italia o all'estero;
 - c) esperti/e italiani/e o stranieri/e di comprovata qualificazione.
2. La domanda di partecipazione al Collegio dei Docenti dovrà essere trasmessa al/la Coordinatore/trice, corredata da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate dal/la candidato/a più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza a Collegi di Dottorato in altri Atenei e, nel caso di professori/esse e ricercatori/trici universitari/e appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'Ateneo di appartenenza.
3. Su invito del/la Coordinatore/trice, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso, in particolare:
 - a) personale amministrativo titolare di compiti connessi con il funzionamento del Corso, anche con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - b) due rappresentanti degli/le studenti/esse iscritti al Corso, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
4. Il Collegio Docenti viene convocato almeno due volte all'anno dal/la Coordinatore/trice.
5. Il Collegio Docenti può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
6. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
7. La partecipazione alle riunioni del Collegio, quando non di persona in luogo fisico, può svolgersi secondo le seguenti modalità:
 - a) partecipazione individuale a distanza: uno o più componenti (tranne il Presidente/ssa e il Segretario/a) partecipano alla riunione collegandosi in video/audio-conferenza da luogo fisico diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta, indicato quale sede dell'incontro nella convocazione;
 - b) svolgimento da remoto di una seduta: tutti i componenti partecipano a distanza, collegandosi da un luogo fisico diverso da quello in cui si trova il/la Presidente/ssa;
 - c) seduta telematica: i componenti dell'organo esprimono tramite posta elettronica istituzionale il proprio voto su una o più specifiche proposte di delibera, entro una finestra temporale definita nella convocazione. Il ricorso a questa modalità è ammesso qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o da remoto.
8. La partecipazione a distanza in video/audio-conferenza, di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), è finalizzata a garantire la più ampia collegialità delle decisioni, qualora per cause contingenti i componenti siano impossibilitati a partecipare di persona. Essa presuppone il possesso delle dotazioni informatiche necessarie, la responsabilità circa il loro mancato o difettoso funzionamento,



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Cognitive

nonché l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano, nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento:

- a) la percezione visiva e uditiva di ciascun/a partecipante nei confronti degli altri;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi a cura del/la Presidente/ssa dell'organo, coadiuvato dal/la Segretario/a;
 - c) il collegamento simultaneo tra i/le partecipanti su un piano di parità;
 - d) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - e) l'intervento e l'espressione del voto palese in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione e la simultaneità delle decisioni;
 - f) la riservatezza della seduta la sicurezza dei dati e delle informazioni.
9. Ai/le componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico.
 10. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei/le professori/esse di prima e seconda fascia e ricercatori/trici universitari/e e dei/le componenti di cui al precedente comma 2, sottratti gli assenti giustificati.
 11. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei/le presenti. In caso di parità prevale il voto del/la Coordinatore/trice.
 12. Delle riunioni del Collegio Docenti è redatto verbale a cura del/la professore/ssa di prima o seconda fascia con minore anzianità in ruolo, con l'assistenza del personale amministrativo presente alla seduta.
 13. Il Collegio Docenti svolge tutte le funzioni previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (Art. 12, co. 8), cui si fa integrale rinvio.
 14. Il Collegio Docenti con propria delibera può delegare il Comitato esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte di alcune sue funzioni.

Art. 8 – Coordinatore/trice

1. Il/La Coordinatore/trice del Collegio Docenti svolge i compiti stabiliti dall'art. 13 co. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, cui si fa rinvio.
2. Il/La Coordinatore/trice è tenuto a designare un/a Vice-Coordinatore/trice in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.
3. Il/La Coordinatore/trice dura in carica quattro anni e può essere rieletto/a una sola volta alla scadenza del mandato.

Art. 9 – Comitato esecutivo

1. Il Collegio Docenti può eleggere un Comitato esecutivo composto dal/la Coordinatore/trice, che ne fa parte di diritto, e da almeno 4 docenti e ricercatori/trici eletti/e tra i suoi membri.
2. Per il funzionamento del Comitato esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio Docenti.
3. Il Comitato esecutivo coadiuva il/la Coordinatore/trice negli adempimenti cui è tenuto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta.
4. Il/La Coordinatore/trice può assegnare ai singoli membri del Comitato esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso.
5. Il Comitato esecutivo resta in carica per la durata del mandato del/lla Coordinatore/trice.
6. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il/la Coordinatore/trice indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato esecutivo.

Art. 10 – Supervisor e Supervisory Committee

1. Il Collegio dei Docenti assegna a ciascun/a dottorando/a una Supervisory Committee (SC) composta dal/lla supervisor, dal/lla co-supervisor (secondo quanto previsto dall'art. 12, co. 8, lett. h del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di Ricerca) e da un terzo membro che può essere interno o esterno al Collegio dei docenti. È necessario che almeno uno/a tra supervisor e co-supervisor sia un/a docente afferente all'Università di Trento e interno/a al Collegio dei Docenti del dottorato.
2. Il/la Supervisor e gli/le altri/e componenti della SC assistono e guidano la/il dottoranda/o nell'identificazione delle esigenze formative che vanno a caratterizzarne il piano di studio individuale e nella definizione complessiva del progetto di ricerca, sovrintendendo pertanto l'attività di studio, di ricerca, e di stesura della tesi di dottorato e garantendone la qualità.
3. Il/la Supervisor autorizza le spese di mobilità nell'ambito del budget personale. Se il/la supervisor è esterno/a al Collegio Docenti, tale autorizzazione deve essere confermata dal/lla Coordinatore/trice.



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Cognitive

4. Il Collegio Docenti può revocare l'incarico di supervisor a coloro che non ottemperino a tali obblighi, con conseguente decadenza dal Collegio Docenti ove riferita a supervisor appartenenti ai membri di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) e c) del presente Regolamento.

Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso

1. I requisiti di ammissione al Corso sono quelli previsti nell'art. 18 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

Art. 12 – Attività di formazione

1. Il Corso offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi.
2. Nel corso dell'anno accademico vengono organizzati seminari, incontri, workshop e simposi proposti anche dal Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive, dalla Fondazione Bruno Kessler e/o da altre strutture dell'Università di Trento. Il/la dottorando/a è tenuto/a alla frequenza di tali iniziative la cui scelta, pur considerando l'affinità culturale al proprio percorso formativo, deve anche tenere conto della utilità di una preparazione ampia che spazia nei vari ambiti di ricerca. La partecipazione ai seminari, certificata mediante firma della presenza, costituisce elemento di valutazione dell'attività svolta dal/la dottorando/a.
3. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato sul sito web del corso di dottorato.
4. Il Manifesto degli Studi contiene: 1. la descrizione delle attività didattiche e scientifiche attivate per l'anno accademico di riferimento con i relativi calendari e modalità di svolgimento e di frequenza; 2. l'indicazione dei termini per la presentazione del piano di studi e approvazione dello stesso da parte del Collegio dei Docenti.
5. Il dottorando è tenuto a presentare un Piano di Studio condiviso con la Supervisory Committee. Il Piano di Studio è soggetto all'approvazione da parte del Collegio dei Docenti.
6. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del/la Coordinatore/trice.

Art. 13 – Attività di studio e ricerca all'estero

1. Nel corso del secondo anno - e, se giustificato dal progetto di tesi, del terzo anno - ciascuno degli iscritti è tenuto a trascorrere all'estero un periodo di studio e ricerca della durata minima di sei mesi, di norma svolto continuativamente in un'unica sede.
2. Nel caso in cui tale periodo abbia una durata superiore a sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all' art. 12, comma 8, lettera i) del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca previa motivata richiesta da parte del Tutor.
3. Solo in casi eccezionali il Collegio dei Docenti, verificata la funzionalità al progetto di ricerca, potrà autorizzare il superamento del limite dei 12 mesi.

Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e alla procedura di referaggio

1. L'ammissione al secondo anno di corso è deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base di un giudizio formulato dalla Supervisory Committee. Il giudizio viene formulato sulla base dei seguenti elementi:
 - il superamento delle attività formative previste nel primo anno del Corso e descritte nel Manifesto degli Studi;
 - valutazione del Report di ricerca, in cui viene descritto il progetto di ricerca e le attività condotte, e del relativo colloquio;
 - scheda di valutazione redatta dal/la supervisor del primo anno relativamente al raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - pubblicazioni e presentazioni a Convegni o Conferenze;
 - eventuale svolgimento di attività formative non previste dal Piano di studi.Il giudizio della Supervisory Committee può concludersi con la proposta di:
 - ammissione al secondo anno;
 - ammissione al secondo anno con riserva;
 - non ammissione al secondo anno.
2. L'ammissione al terzo anno di corso è deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base di un giudizio formulato dalla Supervisory Committee, formulato sulla base dei seguenti elementi:
 - il superamento delle attività formative previste nel piano di studio per il secondo anno;
 - la valutazione dello stato di avanzamento del progetto di ricerca accertato attraverso una presentazione pubblica ed il colloquio con il/la dottoranda, dove verranno discussi punti di forza e eventuali criticità. Nel colloquio verrà anche discusso il piano delle azioni, con relativo svolgimento temporale, da condurre nel terzo anno, ed eventuali prodotti/risultati attesi. Queste azioni



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Cognitive

possono riguardare l'attività di ricerca in senso stretto, ma anche altre attività che rispondono agli obiettivi formativi del dottorato;

- eventuali presentazioni (a convegni, conferenze) e/o pubblicazioni;
- eventuali partecipazioni ad altre attività formative non previste nel piano di studi;
- la scheda di valutazione del/la supervisor del secondo anno relativamente al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il giudizio della Supervisory Committee può concludersi con la proposta di:

- ammissione al terzo anno;
- ammissione al terzo anno con riserva;
- non ammissione al terzo anno.

3. Per l'ammissione alla procedura di referaggio il/la dottorando/a presenta apposita domanda entro la fine dell'ultimo anno di corso.
4. La tesi di dottorato deve essere presentata al/la Supervisor, secondo le modalità concordate, entro il mese di agosto dell'ultimo anno di corso.
5. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del/la Supervisor, esprime un giudizio per ciascun/a dottorando/a e, per i/le dottorandi/e che abbiano conseguito risultati di adeguato valore scientifico, individua due o più valutatori/trici scegliendoli/e tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato, di cui almeno uno deve avere provenienza accademica.
6. Il/la Coordinatore/trice invia ai/le valutatori/trici le tesi di dottorato accompagnate da una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e l'elenco delle eventuali pubblicazioni e presentazioni a conferenze e convegni.
7. Ai/le valutatori/trici spetta il compito di esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.

Art. 15 – Proroga

1. Il Collegio dei docenti, su richiesta motivata del/la dottorando/a che si trovi impossibilitato a presentare la tesi nei tempi previsti, può prorogare il termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di referaggio fino ad un massimo di 12 mesi.
2. L'autorizzazione alla proroga prevista al comma 1 non dà titolo all'ulteriore erogazione della borsa di studio. Il Collegio dei Docenti, avvalendosi di eventuali fondi residui derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza, può deliberare l'estensione dell'eventuale borsa di studio oltre la durata ordinaria a favore di studenti e studentesse meritevoli e/o per completare attività di particolare valore scientifico.
3. Il Collegio dei Docenti può altresì deliberare, per motivate esigenze scientifiche, una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della borsa di studio.

Art. 16 – Esame finale e conseguimento titolo

1. L'esame finale viene sostenuto entro sei mesi dalla conclusione del corso di Dottorato, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi del precedente art. 15, e consiste nella discussione pubblica della tesi di dottorato innanzi ad un'apposita Commissione.
2. Il termine di sei mesi viene prolungato qualora incompatibile con il rinvio indicato dai/le valutatori/trici esterni/e.
3. Il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato esecutivo designa, per ogni dottorando/a, la Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dall'art. 30 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
4. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica, fatta salva la presenza in sede di Presidente e Segretario.

Art. 17 – Diritti e doveri del/la dottorando/a

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 25 co. 1 e 2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, si stabilisce che sede dell'attività di studio come di quella di ricerca è il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, a meno che non venga diversamente richiesto dal/la dottorando/a, per esigenze legate al progetto, previa autorizzazione del/la Supervisor e del/la Coordinatore/trice.
2. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 25 co. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, ciascun dottorando è tenuto a:
 - programmare con il/la Supervisor le scadenze temporali con cui incontrarsi;
 - concordare con il/la Supervisor, all'inizio di ogni anno, con le modalità definite dal programma di dottorato, un piano di lavoro e gli obiettivi formativi e di ricerca che dovrebbero essere raggiunti;
 - seguire il programma di formazione scientifica secondo quanto concordato con il/la Supervisor e previsto dal corso di dottorato;



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Cognitive

- mantenere lo sviluppo del progetto di ricerca in base agli obiettivi concordati e presentare le relazioni scritte secondo i tempi concordati;
- prendere l'iniziativa di sollevare problemi o difficoltà incontrati con il/la proprio/a Supervisor e, in casi estremi, con il/la Coordinatore/trice.

Art. 18 – Dotazione personale per la ricerca

1. L'Università, o l'ente finanziatore in caso di borse finanziate esternamente, mette a disposizione dei/le dottorandi/e iscritti/e al Corso un budget personale pari al 10% dell'importo della borsa.
2. Il budget personale può essere utilizzato per attività di ricerca da svolgere in Italia e all'estero.
3. A scadenza di ogni anno, eventuali importi residui non utilizzati, vengono riassegnati al/la dottorando/a ad incremento del budget dell'anno successivo e possono essere utilizzati non oltre la scadenza del terzo anno accademico di corso.

Art. 19 – Attività di tutorato, didattica integrativa e attività compatibili

1. Come previsto dall'art. 26 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, i/le dottorandi/e possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei Docenti, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché attività di didattica integrativa, purché compatibili con la frequenza al corso di dottorato ed alle sue attività formative. Eventuale attività didattica integrativa è assegnata ai/le dottorandi/e per un numero massimo di 40 ore annue.
2. Subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei Docenti e sentito/a il/la Supervisor, fermo restando l'impegno a tempo pieno del dottorato, i/le dottorandi/e possono inoltre svolgere limitata attività di lavoro occasionale concernente l'ambito formativo del Dottorato e/o tirocinio pratico professionale, anche retribuiti.

Art. 20 – Modifica del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 21 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 250 del 11 marzo 2022, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.